

## COMUNE DI CAMPODORO

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01 IL COMUNE

01. COMUNE AUTONOMO ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA SECONDO LE LEGGI STATALI E LE NORME DEL PRESENTE STATUTO, PERSEGUE L'AUTOGOVERNO E PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE ECONOMICO DELLA COMUNITA' COMUNALE, FACENDO PROPRIE TUTTE LE ESIGENZE DI LIBERTA', GIUSTIZIA, COOPERAZIONE ED ARMONIA CHE ANIMANO I PAESI DELLA CEE, IN SINTONIA CON I PREVALENTI PRINCIPI CHE ISPIRANO

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE. PERSEGUE ALTRESI' L'AUTOGOVERNO ATTRAVERSO L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI AMMINISTRATIVI DI ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E BENESSERE. PROMUOVE LE INIZIATIVE IN SUO POTERE AL FINE DI INCENTIVARE L'AUTOTUTELA DEL CITTADINO E DI TUTELARE I DIRITTI DELL'ESSERE UMANO "CITTADINO DEL MONDO" SENZA DISTINZIONE DI SESSO, ETA', RAZZA, RELIGIONE, CULTURA, CENSO. DIFENDE IL DIRITTO ALLA VITA, NE PROMUOVE LA QUALITA' E PROMUOVE IL RUOLO SOCIALE DELLA FAMIGLIA.

02. IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DEL COMUNE SONO QUELLI RISULTANTI, ALLA DATA DI DELIBERAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, DALLE ALLEGATE TAVOLE A E B.

03. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

04. IL COMUNE ESERCITA, SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA NELL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, ED ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI MEDESIMI.

## ART. 02 L'EMBLEMA DEL COMUNE E DI DISTINTIVO DEL SINDACO

01. IL COMUNE CONSERVA IL GONFALONE E LO STEMMA POSSEDUTI ALLA DATA DI DELIBERAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, APPROVATI CON REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1940 , REGISTRATI ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 APRILE 1941 .

02. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DETTA LE MODALITA' PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA.

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

04. IL SINDACO E' AUTORIZZATO A FREGIARSI DI UN DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO RIPRODUCENTE LO STEMMA COMUNALE E DOTARSI DI APPOSITA

TESSERA PERSONALE, SARANNO DOTATI DI APPOSITA TESSERA ANCHE GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI.

## ART. 03 LO STATUTO

01. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA, IL PRESENTE STATUTO STABILISCE

LE NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE ED IN PARTICOLARE DETERMINA:

- A) LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI;
- B) L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
- C) LE FORME DELLA COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
- D) LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE E LE FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- E) LE FORME DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA COMUNITA'.

#### ART. 04 LA REVISIONE DELLO STATUTO

01. OGNI MODIFICA AL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL PROCEDIMENTO STABILITO DALL' ARTT. 04 , COMMA TERZO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO POSSONO ESSERE DELIBERATE:

A) SU INIZIATIVA DI OGNI SINGOLO CONSIGLIERE E CHE SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA;

B) IN CONSEGUENZA DELL'ANNULLAMENTO DI NORME STATUTARIE, IN SEDE DI TUTELA GIURISDIZIONALE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE. L'ABROGAZIONE HA EFFETTO DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA, PARZIALE O TOTALE RIGETTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON E' DECORSO ALMENO UN ANNO DALLA SUA REIEZIONE.

#### ART. 05 L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, LA QUALE E' ASSUNTA CON DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SECONDO LE REGOLE LEGALI SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE DI CUI ALLE PRELEGGI AL CODICE CIVILE.

#### ART. 06 I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI:

A) PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI;

B) PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI;

C) PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

D) PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE;

E) PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO

DEL COMUNE, NONCHE' DEL RILASCIO DI COPIE DI ATTI;  
F) PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE;  
G) PER L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI;  
H) PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA';  
I) PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;  
L) PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;  
M) OGNI ALTRO REGOLAMENTO PREVISTO DALLE NORME E/O RITENUTO UTILE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

02. I REGOLAMENTI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 07 PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI NELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE E NELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CHE ESPRIMONO A LIVELLO COMUNALE E SOVRACOMUNALE INTERESSI ED ISTANZE DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA, A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE ED AMMINISTRATIVE, PROMUOVENDO L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE FAVORISCE LE ATTIVITA' DEI SOGGETTI, INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, ANCHE A MEZZO DI CONFERENZE E DI ACCORDI CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI, AMMINISTRAZIONI E ORGANISMI INTERESSATI.

03. PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NEI COMMI PRECEDENTI, IL COMUNE GARANTISCE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', QUALE CONDIZIONE E PRESUPPOSTO PER UNA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

#### TITOLO 02

##### GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

#### ART. 08 INDICAZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

01. SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO AVVENGONO A NORMA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

03. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

04. ESSI NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

05. OGNI CONSIGLIERE, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE 142/90 , DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI, HA DIRITTO:

A) DI ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

B) OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO

IL

SEGRETO D'UFFICIO, CON I VINCOLI PREVISTI DALL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 142/90

ART. 09 PRIMA CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

01. IL NUOVO CONSIGLIO TIENE LA PRIMA ADUNANZA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ED E' CONVOCATO DAL CONSIGLIERE ANZIANO. QUALORA SUBENTRI AD UNA GESTIONE COMMISSARIALE E' CONVOCATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

02. IL NUOVO CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 10 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI NON SUPERIORE A QUATTRO, DI CUI UNO ASSUME LE FUNZIONI DI VICESINDACO. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE NOMINARE UN ASSESSORE TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI RICONOSCIUTA COMPETENZA. IL PIU' ANZIANO DI ETA' E' L'ASSESSORE ANZIANO.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL CONSIGLIO DEL QUALE DEVONO GODERE LA FIDUCIA.

03. IL VICESINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 11 ELEZIONI DELLA GIUNTA

01. IL CONSIGLIO ELEGGE IL SINDACO E LA GIUNTA IN SEGUITO ALLA DISCUSSIONE DI UN DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO PRESENTATO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED ILLUSTRATO DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. TALE DOCUMENTO CONTIENE ANCHE L'INDICAZIONE DEI NOMINATIVI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE NELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE HA LUOGO PER APPELLO NOMINALE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SUCCESSIVE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA SECONDO E QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 15 , SECONDO COMMA, LETTERA D)

N. 01 .

04. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE RECAPITATI AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI CIASCUNA SEDUTA. TUTTE LE MENZIONATE SEDUTE SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. NEL CASO IN CUI VENGA PRESENTATI PIU' DOCUMENTI POLITICO-PROGRAMMATICI, IL CONSIGLIERE ANZIANO PONE IN DISCUSSIONE E VOTAZIONE QUELLO SOTTOSCRITTO DAL MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI E, A PARITA' DI SOTTOSCRIZIONI, QUELLO DEPOSITATO PER PRIMO ALLA

SEGRETERIA COMUNALE.

06. IL DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO, COMPLETO DELLE SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE, PUO' ESSERE DISCUSO E VOTATO SOLO SE E' STATO DEPOSITATO ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE , CHE ATTESTA LA DATA CON L'ORA DEL DEPOSITO E IMMEDIATAMENTE PROVVEDE ALLA SUA AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE.

07. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DEI NUOVI ASSESSORI.

ART. 12 ASSESSORE ANZIANO

01. E' ASSESSORE ANZIANO, FRA ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI, NONCHE' I PRESIDENTI E I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI DEI CONSORZI, DECADONO DI DIRITTO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI VENGONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA O SU RICHIESTA DI UN CONSIGLIERE:

A) QUANDO SUSSISTE CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALLA LEGGE;

B) QUANDO, NEL CASO IN CUI LA LEGGE PREVEDA LA INCOMPATIBILITA' PER IL SOLO CUMULO DI UFFICI, L'INTERESSATO NON ABBIA OPTATO PER UNO DI ESSI NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SECONDA ELEZIONE O NOMINA;

C) QUANDO NON INTERVENGANO, A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE NOTIFICA ALL'INTERESSATO, ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTERA' L'ARGOMENTO, COPIA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A PRENDERE ATTO DELLE DIMISSIONI ENTRO VENTI GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA E/O COMUNQUE DA QUANDO NE SIA VENUTO A CONOSCENZA.

ART. 14 DIMISSIONI VOLONTARIE

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O DI SINGOLI ASSESSORI SONO INDIRIZZATE AL CONSIGLIO: ESSE, SALVO CHE SIANO CONSEGUENZA DELLA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO HANNO EFFETTO SOLO DOPO CHE IL CONSIGLIO, CONVOCATO IN VIA D'URGENZA, NE ABBIA DISCUSO E PRESO ATTO.

02. LE DIMISSIONI ED OGNI ALTRA CAUSA DI CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DETERMINANO DI DIRITTO LE DIMISSIONI DELL'INTERA GIUNTA.

03. IN CASO DI IMPEDIMENTO PERMANENTE, DA ACCERTARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO, O DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO PER L'ELEZIONE DEL SUCCESSORE E DELLA NUOVA GIUNTA.

04. IL CONSIGLIO PROCEDE ALTRESI' ALLA NOMINA DELL'INTERA NUOVA GIUNTA QUALORA ESSA SI RIDUCA A MENO DELLA META' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE PER DIMISSIONI RASSEGNAE CON ATTO UNICO.

05. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO ENTRO DIECI GIORNI PER PROCEDERE ALLE ELEZIONI DI CUI AI CASI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO.

06. DOPO LA SCADENZA DEL CONSIGLIO E DOPO L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA O LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA, GLI STESSI PROVVEDONO SOLO AGLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 15 DECADENZA DEL CONSIGLIO

01. LA FUSIONE DEL COMUNE CON ALTRO O ALTRI COMUNI DETERMINA LA DECADENZA DEL CONSIGLIO, ALLA DATA PREVISTA PER LA FUSIONE.

02. IL CONSIGLIO DECADE INOLTRE:

A) QUANDO IN CONSEGUENZA DI UNA MODIFICAZIONE TERRITORIALE SI VERIFICHI UNA VARIAZIONE DI ALMENO UN QUARTO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE, IN QUEL MOMENTO RESIDENTE;

B) QUANDO LA MODIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE DIA LUOGO A VARIAZIONI DELLA POPOLAZIONE CHE COMPORTINO VARIAZIONI DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

C) QUANDO COMPIA ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE, NONCHE' PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO;

D) QUANDO NON POSSA ESSERE ASSICURATO IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI PER LE SEGUENTI CAUSE:

- MANCATA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA COMUNQUE VERIFICATASI O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE;

- DIMISSIONI O DECADENZA DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI;

E) QUANDO NON SIA APPROVATO NEI TERMINI DI LEGGE IL BILANCIO.

#### ART. 16 MOZIONE DI SFIDUCIA E REVOCA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA, SALVO LA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO, NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

02. LE PROPOSTE DELLA GIUNTA NON APPROVATE DAL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE PRIMA DI SESSANTA GIORNI, SALVO CHE LA NUOVA PROPOSTA MODIFICHI I PRINCIPI ISPIRATORI ED I CONTENUTI ESSENZIALI DI QUELLA NON APPROVATA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA, OLTRECHE' NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, ANCHE IN SEGUITO ALLA APPROVAZIONE, PER APPELLO NOMINALE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE, SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO

POLITICO-PROGRAMMATICO E DALL'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. ESSA VA POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

05. SE LA MOZIONE E' APPROVATA, SI PROCEDE IMMEDIATAMENTE DOPO, NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAGLI ARTT. 10 E 11 , ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

06. IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PUO' REVOCARE LA NOMINA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA. LA PROPOSTA O LA RICHIESTA DI REVOCA E' APPROVATA CON LE MODALITA' DI CUI AL QUINTO COMMA E, SE LA REVOCA E' APPROVATA, IL SINDACO PROPONE SUBITO DOPO AL CONSIGLIO IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO.

07. E' CONSENTITA LA SOSTITUZIONE, UNITARIA O CONTEMPORANEA, DI ASSESSORI, CESSATI DALLA CARICA PER QUALSIASI CAUSA. IL VENIR MENO, PER QUALSIASI CAUSA, DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTA LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

#### ART. 17 SOSPENSIONE DELLE CARICHE

01. IL SINDACO, GLI ASSESSORI COMUNALI, I PRESIDENTI E I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI DEI CONSORZI FRA ENTI LOCALI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI QUANDO SIANO CONDANNATI CON SENTENZA DI PRIMO GRADO, PASSATA IN GIUDICATO, AD UNA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA DURATA SUPERIORE A MESI SEI PER DELITTO COMMESSO NELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE, E CON ABUSO DI POTERI O CON VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI AD UNA PUBBLICA FUNZIONE, O ALLA PENA DELLA RECLUSIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO PER QUALSIASI DELITTO NON COLPOSO.

02. I DETTI AMMINISTRATORI RIMANGONO PURE SOSPESI FINCHE' DURA LO STATO DETENTIVO QUANDO CONTRO DI ESSI SIA EMESSO ORDINE O MANDATO DI CATTURA, O QUANDO NE SIA LEGITTIMATO L'ARRESTO PER QUALSIASI REATO.

03. LA SOSPENSIONE OPERA DALLA DATA DELLA PRONUNCIA DELLA CONDANNA, SICCOME COMUNICATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

04. QUALORA L'AMMINISTRATORE SOSPELO IN FORZA DELLE CAUSE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SIA SUCCESSIVAMENTE PROSCIOLTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, LA SENTENZA DEVE ESSERE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E COMUNICATA ALLA PRIMA ADUNANZA DELL'ORGANO CHE HA PROCEDUTO ALLA ELEZIONE.

05. LE FUNZIONI DEL SINDACO SOSPELO SONO ESERCITATE DAL VICE-SINDACO;

#### ART. 18 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA RIMBORSO SPESE FORZOSE

01. L'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI E IL GETTONE DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO DETERMINATI IN BASE ALLA LEGGE.

02. SONO RIMBORSATE LE SPESE FORZOSE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DAI CONSIGLIERI PER L'ESECUZIONE DEI COMPITI INERENTI AL PROPRIO MANDATO.

#### ART. 19 RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

01. AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE E DEI CONSORZI, ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DALLA CARICA O DAL MANDATO, COMPETE A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE O DEL CONSORZIO, SU SPECIFICA RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E SU PRESENTAZIONE DELLE PARCELLE DETERMINATE AI SENSI DELLE VIGENTI TARIFFE FORENSI, IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DAI MEDESIMI SOSTENUTE PER LA LORO DIFESA IN OGNI TIPO DI GIUDIZIO NEL QUALE SIANO STATI COINVOLTI PER FATTI O CAUSE CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO E ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE PUBBLICHE FUNZIONI, PURCHE' SIANO STATI ASSOLTI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, PROSCIOLTI IN ISTRUTTORIA O NON SIANO RISULTATI SOCCOMBENTI.
02. LA STESSA DISCIPLINA TROVA APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHE SIANO COINVOLTI IN GIUDIZI DI OGNI TIPO PER FATTI O CAUSE CONNESSI CON L'ADEMPIMENTO DI SPECIFICI INCARICHI FORMALMENTE LORO CONFERITI.
03. LA DISCIPLINA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E LORO CONSORZI CHE, ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SIANO COINVOLTI IN OGNI TIPO DI GIUDIZIO PER FATTI E CAUSE DI SERVIZIO, CON L'ESCLUSIONE PER LE CONTROVERSIE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O MEMBRI DELLA STESSA.

#### TITOLO 03

##### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

##### CAPO 01 ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

#### ART. 20 IL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE IN ORDINE AI PROBLEMI GENERALI E PARTICOLARI ED ALLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
03. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

#### ART. 21 IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO, FRA ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 22 ORGANI AUSILIARI DEL CONSIGLIO

01. SONO ORGANI AUSILIARI DEL CONSIGLIO LE COMMISSIONI CONSILIARI E I GRUPPI CONSILIARI.

#### ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI IN NUMERO NON SUPERIORE A TRE. LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.
02. I GRUPPI DESIGNANO I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ENTITA' NUMERICA, IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA PRESENZA DI CIASCUN GRUPPO.
03. LE COMMISSIONI HANNO FUNZIONE PREPARATORIE DEI REGOLAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ESSERE SENTITI OGNI VOLTA CHE LO RICHIEDANO.
04. I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI SONO ELETTI DALLE STESSE FRA I SUOI MEMBRI ALL' ATTO DELL' INSEDIAMENTO.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO, AI LAVORI DELLE COMMISSIONI.
06. LE COMMISSIONI HANNO DIRITTO DI OTTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DELEGATI NONCHE' PREVIO CONSENSO DELLA GIUNTA, DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
07. LE COMMISSIONI HANNO INOLTRE FACOLTA' DI CHIEDERE L' ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE SENZA CHE POSSA ESSERE LORO OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE 142/90 ARTT. 31 E DELLA LEGGE 241/90 .
08. LE COMMISSIONI POSSONO CONSULTARE LE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ED ACQUISIRE APPORTI DI ENTI E DI ASSOCIAZIONI.

#### ART. 24 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.
02. IL SINDACO TIENE I RAPPORTI CON I GRUPPI CONSILIARI E, SECONDO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, ASSICURA AGLI STESSI LE MIGLIORI CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI. INOLTRE, CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
03. I CAPIGRUPPO CONSILIARI POSSONO ESSERE INVITATI ALLE SEDUTE DI GIUNTA PER ESSERE SENTITI IN MERITO ALLE POSIZIONI DEI RISPETTIVI GRUPPI CONSILIARI.

#### ART. 25 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L' INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
02. ESERCITA LA POTESTA' REGOLAMENTARE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI GENERALI DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI STATALI E TUTTI GLI ALTRI ATTI DI INTERESSE GENERALE, RIENTRANTI NELLA NOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI, AD ESSO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.
03. ESERCITA ALTRESI' IL CONTROLLO SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA.
04. SPETTA IN OGNI CASO AL CONSIGLIO, OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 E DALLE VIGENTI NORME:

- A) CONVALIDARE I CONSIGLIERI ELETTI, GIUDICANDO LE CAUSE EVENTUALI DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO;
- B) NOMINARE IL SINDACO E GLI ASSESSORI E PRENDERE ATTO DELLE LORO DIMISSIONI;
- C) DELIBERARE LE NOMINE, E LE ELEZIONI ATTRIBUITE ESPRESSAMENTE DALLO STATUTO E DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E, COMUNQUE, IN OGNI CASO IN CUI INCOMBE L'OBBLIGO DI ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA ALLA MINORANZA;
- D) DETERMINARE GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
- E) FISSARE LE CATEGORIE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO;
- F) RICHIEDERE CONSULENZE ESTERNE, ANCHE COLLEGIALI, IN ORDINE A PROVVEDIMENTI CHE COINVOLGONO PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE O IL POSSESSO DI SPECIFICHE ESPERIENZE;
- G) CONVOCARE RIUNIONI DI COLLEGAMENTO TRA LE COMMISSIONI PER ARGOMENTI DI NOTEVOLE COMPLESSITA'.

#### ART. 26 COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, IN COERENZA ED ARMONIA CON L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO, SVOLGE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

- A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE;
- B) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PER REALIZZARE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED I RELATIVI ATTI SETTORIALI DI ATTUAZIONE, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI; L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 DELLA L. 142/90 , SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) ADOTTARE I SINGOLI PROGETTI ESECUTIVI, COMPRESI LE PERIZIE DI VARIANTE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI NEI LIMITI DI LEGGE E SEMPRE CHE NON STRAVOLGANO GLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO;
- D) GESTIRE IL BILANCIO, AMMINISTRARE IL PATRIMONIO E IL DEMANIO DEL COMUNE E DELIBERARE SUI CONTRATTI NEI LIMITI E MODI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRATTI;
- E) DELIBERARE SULLO STORNO DI FONDI DA UN ARTICOLO ALL'ALTRO DI UNO STESSO CAPITOLO DI BILANCIO;
- F) DELIBERARE IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE;
- G) APPORTARE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI ATTUARE L'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI;
- H) APPROVARE GLI APPALTI OGNI VOLTA CHE GLI STESSI SI RIFERISCANO AD OPERE O LAVORI PUBBLICI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
- I) ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO PER IL QUALE LA LEGGE O ALTRI ATTI DI CARATTERE NORMATIVO STABILISCONO LA GENERICA

ATTRIBUZIONE AL COMUNE;

L) OGNI ALTRA COMPETENZA COSI' COME PREVISTA DALLA LEGGE 142/1990 ,  
DALLE VIGENTI NORME E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 DELIBERAZIONI URGENTI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' ADOTTARE, SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' LE  
DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, QUANDO L'URGENZA SIA TALE DA  
NON PERMETTERE LA CONVOCAZIONE E SIA DOVUTA A CAUSE NUOVE E  
POSTERIORI ALL'ULTIMA RIUNIONE CONSILIARE.

02. TALI DELIBERAZIONI DEVONO, A PENA DI DECADENZA, ESSERE SOTTOPOSTE  
AL CONSIGLIO E DA QUESTI RATIFICATE NELLA PRIMA RIUNIONE  
SUCCESSIVA, CHE DOVRA' COMUNQUE ESSERE TENUTE ENTRO IL SESSANTESIMO  
GIORNO DALLA LORO ADOZIONE.

03. RESTANO SALVI GLI EFFETTI DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE IN VIA  
D'URGENZA FINO AL MOMENTO DELLA MANCATA O NEGATA RATIFICA  
CONSILIARE.

ART. 28 IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE ED E' UFFICIALE DEL GOVERNO,  
NONCHE' UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA QUALORA NON VI SIA  
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. EGLI A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO, PRESTA GIURAMENTO, NELLE  
MANI DEL PREFETTO, SECONDO LA FORMULA STABILITA DALL' ARTT. 06  
DELLA LEGGE 23.12.1946 , N. 478 .

03. MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL  
CONSIGLIO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA.

04. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO  
EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

05. DIRIGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO COME RAPPRESENTANTE DEL  
COMUNE

01. LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO COME RAPPRESENTANTE DEL COMUNE SONO  
QUELLE DI:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SECONDO I CRITERI E  
LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E  
DAL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI  
ORGANI COMUNALI;

B) SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE'  
ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;

C) VIGILARE SULL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI  
ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

D) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI  
INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI  
ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA  
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI

ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

E) RILASCIARE LE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI, LE LICENZE, LE DISPENSE, I PERMESSI, I NULLAOSTA E I PARERI DI COMPETENZA

COMUNALE, CHE LA LEGGE NON RISERVA AL CONSIGLIO COMUNALE;

F) RAPPRESENTARE IL COMUNE IN GIUDIZIO E PROMUOVERE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

G) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE COMPORTANO L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA O CHE SONO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO OPPURE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE E AL SEGRETARIO COMUNALE;

02. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI ENTI, LE AZIENDE E LE ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA

O, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA CON ORDINANZA DA EMANARSI, SE DALLA CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL PREDETTO TERMINE E DA COMUNICARSI AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ADOZIONE DELLA ORDINANZA STESSA.

03. NEL CASO IN CUI NON SI PERVENGA A DECISIONE O IN QUELLO IN CUI IL SINDACO NON HA CONVOCATO IL CONSIGLIO PER LE NOMINE INDICATE NEI TERMINI PRESCRITTI, IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI, SENTITI NEL SECONDO CASO I SOLI CAPIGRUPPO.

04. OGNI ALTRA COMPETENZA PREVISTA DALLE VIGENTI NORME E PRESENTE STATUTO.

ART. 30 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) AI SERVIZI ELETTORALI, DI STATO CIVILE, DI ANAGRAFE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE E ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO;

D) ALLE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE AL COMUNE.

02. IL SINDACO, SEMPRE NELLA VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. SALVO IL CASO DI IMPOSSIBILITA' DOVUTA ALL'URGENZA, TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE NOTIFICATI AGLI INTERESSATI CON INGIUNZIONE DI ESEGUIRE GLI ORDINI ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 120 GIORNI. DETTO TERMINE POTRA' ESSERE RIDOTTO A SECONDA DEI CASI. DECORSO TALE TERMINE, GLI ORDINI SONO ESEGUITI D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE QUALORA IL FATTO COSTITUISCA REATO.

04. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. LA NOTA DELLE SPESE E' RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO SENTITI GLI INTERESSATI ED E' RIMESSA DAL SINDACO ALL'ESATTORE CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE.

05. CONTRO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE A NORMA DELLE LEGGI DELLO STATO.

06. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

07. OGNI ALTRA COMPETENZA PREVISTA DALLE VIGENTI NORME E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 31 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA E RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI TRA ASSESSORI

01. IL SINDACO RIPARTISCE GLI AFFARI TRA GLI ASSESSORI IN MODO CHE L'INCARICO DI CIASCUN COMPONENTE DELLA GIUNTA SIA RIFERITO, DI NORMA, AD UNA O PIU' MATERIE O AREE DI ATTIVITA' OMOGENEE CORRISPONDENTI ALLE ATTRIBUZIONI COMPLESSIVAMENTE SPETTANTI AD UNO O PIU' SERVIZI, ESPLICITANDO SEMPRE PER ISCRITTO LA EVENTUALE DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ATTI AVENTI RILEVANZA ESTERNA.

02. E' IN FACOLTA' DEL SINDACO DI DELEGARE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ATTRIBUZIONI O ADEMPIMENTI A LUI RISERVATI DA NORME DI LEGGE, PREVIA APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, E DELEGARE AI SINGOLI ASSESSORI L'ELABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DI PROGRAMMI E PROGETTI SPECIFICI.

03. IL SINDACO DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLE DECISIONI ASSUNTE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLI.

#### ART. 32 PROPOSTE, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DA SOTTOPORRE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AD OGNI CONSIGLIERE, COME PREVISTO DALL' ARTT. 31 L. 142/90 .

02. LE PROPOSTE SONO ISCRITTE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE SECONDO L'ORDINE IN CUI VENGONO PRESENTATE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, GRATUITAMENTE SU RICHIESTA ANCHE VERBALE, COPIA DELLE DELIBERAZIONI, DEI REGOLAMENTI E DELLE TARIFFE, NONCHE' TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI UFFICI MEDESIMI ED UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI IN SENO AL CONSIGLIO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE E ALL'INTERPELLANZA DEVE ESSERE DATA ALLA PRIMA

RIUNIONE SUCCESSIVA ALL'ULTIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

05. NEL CASO IN CUI SIA RICHIESTA RISPOSTA SCRITTA, QUESTA DEVE ESSERE DATA ENTRO QUINDICI GIORNI E COMUNICATA AL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

## CAPO 02

### ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

#### ART. 33 CONVOCAZIONE E ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

01. LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE AVERE LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. L'AVVISO, CON ELENCO DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI, PRESSO LA LORO DIMORA O IL DOMICILIO OBBLIGATORIAMENTE ELETTO NEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA. NEI CASI DI URGENZA L'AVVISO DEVE ESSERE CONSEGNATO VENTIQUATTRO ORE PRIMA.

03. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA ATTESTAZIONE DE MESSO COMUNALE. COPIA DELL'AVVISO E DELL'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE SONO TRASMESSI, CONTEMPORANEAMENTE, AL PREFETTO.

04. NEI DUE GIORNI PRECEDENTI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA O NELLE VENTIQUATTRO ORE PRECEDENTI PER IL CASO DI URGENZA, OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI ESAMINARE NEL A SEDE COMUNALE E NELLE ORE DI UFFICIO GLI ATTI RELATIVI ALLE SINGOLE PROPOSTE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, CONTESTUALMENTE CON L'INDETTA CONVOCAZIONE, DELL'ORDINE DEL GIORNO CON GLI ARGOMENTI DA TRATTARE IN CIASCUNA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 34 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI IN CUI E' PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA. SOLAMENTE IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA INDIRSI PER ALTRO GIORNO, LE SEDUTE SONO VALIDE CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO.

03. AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA NON SI COMPUTANO I COMPONENTI CHE PRIMA DELLA VOTAZIONE, SI SIANO ALLONTANATI DALL'AULA.

04. LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE MOTIVATE.

#### ART. 35 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO SUA DIVERSA DECISIONE.

02. LA SEDUTA DEVE ESSERE DICHIARATA E SVOLGERSI IN FORMA SEGRETA,

QUANDO VENGA PROSPETTATA IN CONSIGLIO LA NECESSITA' DI ESPRIMERE GIUDIZI SULLE PERSONE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO, DELLE COMMISSIONI E DEI COMPONENTI DEI COLLEGI, NONCHE' LE DELIBERAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI GENERALI, DEVONO ESSERE FATTE IN SEDUTA PUBBLICA.

#### ART. 36 ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

01. I COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO I CORPI CUI APPARTENGONO E VERSO GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA O DEI QUALI SIANO DIPENDENTI, COME PURE QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI SINO AL TERZO GRADO, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI SOPRA IMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO DEL COMUNE.

#### ART. 37 POTERI DEL PRESIDENTE E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E' INVESTITO DI POTERE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI. A TALE SCOPO HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

02. LO STESSO PRESIDENTE PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ALLONTANAMENTO DALL'AULA DI CHIUNQUE E' CAUSA DI DISORDINI AVVALENDOSI, OVE OCCORRA, DELLA FORZA PUBBLICA.

03. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI E TRASCritti NEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.

04. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE ADOTTATE CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO. IN SUA SOSTITUZIONE, TALI ORGANI POSSONO INCARICARE PROPRI MEMBRI DI SVOLGERE LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO PER DELIBERARE INTORNO A DETERMINATI OGGETTI, FACENDO MENZIONE DELLA SOSTITUZIONE NEL VERBALE DELLA SEDUTA, SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

05. OGNI ALTRA COMPETENZA PREVISTA DALLE VIGENTI NORME E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 38 DELLA VOTAZIONE

01. I CONSIGLIERI VOTANO PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO. VOTANO A SCRUTINIO SEGRETO SE LA SEDUTA E' STATA DICHIARATA SEGRETA A NORMA DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 35 DEL PRESENTE STATUTO E QUANDO SIA FATTA RICHIESTA DA ALMENO UN QUINTO DEI

PRESENTI.

02. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE COL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, SALVO CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVANO UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

03. OGNI VOLTA CHE IL COMUNE DEVE NOMINARE O DESIGNARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI O ORGANISMI E DELLA RAPPRESENTANZA COMUNALE SIANO CHIAMATI A FARNE PARTE IN FORZA DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DEL PRESENTE STATUTO I MEMBRI DELLA MINORANZA POLITICA, I RAPPRESENTANTI MEDESIMI SONO ELETTI COL SISTEMA DI VOTAZIONE A VOTO LIMITATO.

ART. 39 VERBALI DELLE SEDUTE

01. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA VOTAZIONE, I PUNTI SALIENTI DELLA DISCUSSIONE ED IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE, NONCHE' LA MENZIONE DEI CONSIGLIERI ASSENTI CON L'INDICAZIONE DEI NON GIUSTIFICATI.

02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCI A BREVE MENZIONE DI SUE EVENTUALI DICHIARAZIONI E SI FACCI FIGURARE IL SUO VOTO.

ART. 40 DELIBERAZIONI CHE COMPORTANO SPESE

01. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

02. LE DELIBERAZIONI CHE IMPORTANO SPESE DEVONO INDICARE L'AMMONTARE DI ESSE E LA RELATIVA IMPUTAZIONE AL BILANCIO.

03. LE DELIBERAZIONI PER LAVORI OD ACQUISTI DEVONO INDICARE IL MODO DI ESECUZIONE ED ESSERE CORREDATE DA APPOSITI PROGETTI, PERIZIE E PREVENTIVI.

04. PER QUELLE RELATIVE A LAVORI, ACQUISTI O FORNITURE LA CUI SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA NON SUPERA L'IMPORTO DI TRENTA MILIONI DI LIRE, SONO SUFFICIENTI PREVENTIVI SOMMARI DI SPESA.

ART. 41 PARERI OBBLIGATORI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E' RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, DEI RESPONSABILI DEI RISPETTIVI SETTORI PRESCINDENDO DALLA QUALIFICA O LIVELLO PROFESSIONALE, NONCHE' IL PARERE DEL SEGRETARIO SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

02. I PARERI OBBLIGATORI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DELLE REGIONI E DI OGNI ALTRO ENTE SOTTOPOSTO A TUTELA STATALE, REGIONALE E SUBREGIONALE, PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI ALTRE ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI, SONO ESPRESSI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA, SEMPRE CHE LA LEGGE NON PRESCRIVA UN

TERMINE MINORE.

03. IL TERMINE, PREVIA MOTIVATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CHIAMATA AD ESPRIMERE IL PARERE, E' PROROGATO PER UN TEMPO PARI A QUELLO DEL TERMINE ORIGINARIO. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE ORIGINARIO, OVVERO IL TERMINE PROROGATO, SI PRESCINDE DAL PARERE.

ART. 42 MODIFICA O REVOCA DI DELIBERAZIONI PRECEDENTI

01. LA MODIFICA E LA REVOCA DI DELIBERAZIONI DA PARTE DELL'ORGANO CHE LE HA ADOTTATE SONO SEMPRE AMMESSE, PURCHE' SIANO RISPETTATE LE COMPETENZE FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. DELLA MODIFICA DELLA REVOCA DEVE ESSERE FATTA MENZIONE NELLA DELIBERAZIONE, I CUI ESTREMI SONO RIPORTATI IN CALCE ALL'ATTO MODIFICATO O REVOCATO.

ART. 43 MESSO COMUNALE

01. IL MESSO E' AUTORIZZATO A NOTIFICARE GLI ATTI DEL COMUNE PER I QUALI NON SIANO PRESCRITTE SPECIALI FORMALITA' PUO' ESSERE

ALTRESI' AUTORIZZATO A NOTIFICARE ATTI NELL'INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O ENTI E AZIENDE CHE SVOLGANO FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO CHE NE FACCIANO RICHIESTA, SALVO RIMBORSO DELLA SPESA.

02. I REFERTI DEL MESSO FANNO FEDE FINO A QUERELA DI FALSO.

TITOLO 04

I CONTROLLI

ART. 44 CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. SONO SOGGETTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE:

A) SPROVVISTE DI UNO DEI PARERI OBBLIGATORI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE;

B) DOTATE DI PARERE SFAVOREVOLE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA', DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE;

C) CONCERNENTI L'ASSUNZIONE IN RUOLO, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE, FATTI SALVI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO E DEL PERSONALE NON DI RUOLO;

D) AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;

02. CON RICHIESTA ESPLICITA, LA GIUNTA PUO' MANIFESTARE L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORRE A CONTROLLO ANCHE ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 45 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. IL COMUNE HA, NELLA SUA SEDE, UN ALBO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ALTRI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A

## CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE PUBBLICATE, ALMENO PER ESTRATTO CONCERNENTE LA PARTE DISPOSITIVA, MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

03. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

04. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

05. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI L'APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO A CONTENUTO NORMATIVO SONO PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI MEDIANTE AVVISO ALL'ALBO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

06. I REGOLAMENTI, I CAPITOLATI GENERALI, IL CONTO CONSUNTIVO, IL BILANCIO PREVENTIVO E LE SUE VARIAZIONI, DURANTE LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE RESTANO DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

07. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE.

08. LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI COME FISSATE NEI COMMUNI PRECEDENTI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA DA ESSERE FACILMENTE LEGGIBILE. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE.

09. LA RACCOLTA DELLE DELIBERAZIONI, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE TARIFFE E' TENUTA DAGLI UFFICI COMUNALI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, PERCHE' POSSA PRENDERE VISIONE E CONSULTARLA. OGNI CITTADINO DURANTE LE ORE D'UFFICIO PUO' AVERE COPIA DELLE DELIBERAZIONI, DEI REGOLAMENTI E DELLE TARIFFE.

## TITOLO 05

### LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### ART. 46 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

01. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA AUTONOMIA FINANZIARIA E HA DEMANIO E PATRIMONIO PROPRI.

02. ISTITUISCE E DISCIPLINA I TRIBUTI PROPRI NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA E DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

#### ART. 47 BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA OGNI ANNO, NEI TERMINI DI LEGGE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, CHE E' ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE. IL PROGETTO DI BILANCIO E' PRESENTATO DALLA GIUNTA.

02. IL RENDICONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO I TERMINI DI LEGGE ED E' APPROVATO PRIMA DEL BILANCIO PREVENTIVO. CON IL CONTO CONSUNTIVO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PIANI.

#### ART. 48 IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE SEGRETA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, ELEGGE UN REVISORE PER LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE, NONCHE' DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 77 .

02. IL REVISORE E' SCELTO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI, E/O DEI COMMERCIALISTI E/O DEI REVISORI, DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE; PUO' ESSERE RIELETO PER UNA SOLA VOLTA, MA PUO' ESSERE REVOCATO PER INADEMPIENZA.

03. ESSO HA DIRITTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE E, IN PARTICOLARE, ALLA DIRETTA PERSONALE VERIFICA DEGLI ATTI DELLA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA.

#### ART. 49 DOVERI DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO.

02. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL REVISORE DEVE CONTROLLARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ACCERTARE ED ATTESTARE LA REGOLARE TENUTA SULLA CONTABILITA', LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEL CONTO CONSUNTIVO E L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI L'ATTIVO DEL BILANCIO.

#### ART. 50 RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEVE ADEMPIERE I SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, ED E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI.

#### ART. 51 I CONTRATTI DEL COMUNE

01. LA STIPULAZIONE DI OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDA PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE E' FISSATA NEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, STABILISCE:

- A) LE FORME DI CONTRATTAZIONE PER I VARI TIPI DI CONTRATTO, CASI IN CUI LA LEGGE NON DISPONGA UNA DETERMINATA FORMA;
- B) LE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA, AD

INTEGRAZIONE E SPECIFICAZIONE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE;  
C) I LAVORI, LE PROVVISI E I SERVIZI CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA, I SOGGETTI CHE POSSONO DISPORRE LA LORO ESECUZIONE, LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO E I LIMITI DI SPESA ENTRO I QUALI E' POSSIBILE PROVVEDERE.

## TITOLO 06

### LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01 DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONE

##### ART. 52 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, SALVO QUELLI RISERVATI:

A) PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE;

B) PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO CHE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

02. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DEVONO ESSERE MOTIVATI.

##### ART. 53 STRUMENTI PER LA PUBBLICITA'

01. NELLA SEDE MUNICIPALE, IN LUOGO DI FACILE ACCESSO AL PUBBLICO, E' ALLESTITO UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE:

A) DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI;

B) DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

C) DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE;

D) DELLE CONCESSIONI, DELLE ORDINANZE DI TUTTI GLI AVVISI E PROVVEDIMENTI CHE, PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DI REGOLAMENTI, DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, IL COMUNE PUO' PUBBLICARE UN NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO E ACQUISTARE SPAZI IN TELEVISIONI PRIVATE AL FINE DI RENDERE CONTO DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA.

03. A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE DEVE ESSERE RISERVATO UN APPOSITO SPAZIO NEL NOTIZIARIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

##### ART. 54 DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI OTTENERE COPIA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E I CITTADINI INTERESSATI HANNO DIRITTO DI OTTENERE, INOLTRE E SE LO RICHIEDANO, COPIA DEGLI ATTI PREPARATORI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI SONO DESTINATARI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON PUO' ESSERE LIMITATO SE NON CON ATTO MOTIVATO E NEI SOLI CASI E MODI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

#### CAPO 02 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

##### ART. 55 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 59 , L'INIZIO DI QUALSIASI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE COMUNICATO:

A) A COLORO CHE PER LEGGE DEBONO O POSSONO INTERVENIRE, NONCHE' AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI;

B) AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI DIRETTI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI QUALI, DA ESSO, POSSA DERIVARE UN VANTAGGIO OVVERO UN PREGIUDIZIO.

02. LA GIUNTA COMUNALE PUO' CONSENTIRE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE ESONERA LA RESPONSABILITA' DELL'UFFICIO PROCEDENTE, DEROGA A TALE PRESCRIZIONE NEI CASI IN CUI SUSSISTANO ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO E IN QUELLI IN CUI LA COMUNICAZIONE POSSA PREGIUDICARE IL CONSEGUIMENTO DEI FINI PUBBLICI.

03. RESTA FERMA LA FACOLTA' DEL COMUNE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI SUINDICATE.

#### ART. 56 MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE DA' NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:

A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

C) L'UFFICIO PRESSO CUI PUO' ESSERE PRESA VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, IL COMUNE RENDE NOTI GLI INDICATI ELEMENTI MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE.

03. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE PRESCRITTE COMUNICAZIONI PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLAMENTE DAI SOGGETTI NEL CUI INTERESSE ESSA E' PREVISTA.

04. L'UFFICIO PROCEDENTE RIMETTE ALLA GIUNTA COMUNALE LA DECISIONE SULL'AMMISSIONE DEI SINGOLI O DEI GRUPPI ALLA ATTIVITA' ISTRUTTORIA. I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, COSTITUITI IN COMITATI O ASSOCIAZIONI, DEVONO DIMOSTRARE LA PROPRIA LEGITTIMITA' A TALE PARTECIPAZIONE, MEDIANTE CONTESTUALE DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO.

#### ART. 57 FACOLTA' DI INTERVENTO

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 52 ;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE IL COMUNE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

03. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E DI CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 58 ATTIVITA' ESCLUDE DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE  
CAPO

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALTRESI' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO PARIMENTI FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 59 RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO CRITERI DI FUNZIONALITA' E DI RESPONSABILIZZAZIONE, GARANTENDO IL PIENO CONTRADDITTORIO DEI SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. TALE REGOLAMENTO E LE SUE MODIFICHE DEBONO ESSERE COMUNICATE ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

CAPO 03 LE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

ART. 60 GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. L'AUTONOMIA COMUNALE, IN QUANTO ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DEI CITTADINI DEL COMUNE, AVVICINA GLI AMMINISTRATORI AGLI AMMINISTRATI.

02. I CITTADINI, ALLORA, SONO POSTI DI FRONTE AD UNA VOLONTA' AMMINISTRATIVA RINNOVATASI E IMPREVEDIBILE, ALLA CUI FORMAZIONE SONO CHIAMATI A PARTECIPARE.

03. SONO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE:

- A) LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEI CITTADINI SINGOLI E DELLE ASSOCIAZIONI;
- B) LE CONSULTAZIONI DEL POPOLO ANCHE MEDIANTE ASSEMBLEE APERTE;
- C) IL REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 61 PETIZIONI E PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE AL COMUNE PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' E PER CHIEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI.

#### ART. 62 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE, NELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA POPOLAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE NON PUO' AVVENIRE PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- A) LE QUESTIONI RIGUARDANTI LE PERSONE;
- B) LE ELEZIONI, LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI E LE REVOCHE DI PERSONE IN SENO A CONSESSI VARI;
- C) LE MATERIE FINANZIARIE, CONTABILI E TRIBUTARIE;
- D) TUTTE LE MATERIE INTORNO ALLE QUALI IL COMUNE DEVE PROVVEDERE ENTRO TERMINI FISSATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. LE MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE E PER LE DECISIONI CONSEGUENTI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

#### ART. 63 REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'AMMINISTRAZIONE RICONOSCE IL REFERENDUM CONSULTIVO COME STRUMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE PUBBLICA. POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTE A REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI SCELTE PROGRAMMATICHE:

- A) VIABILITA' DI PRIMARIA IMPORTANZA;
- B) REGOLAMENTI COMUNALI;
- C) MODIFICAZIONI NEI CONFRONTI DI NORME STATUTARIE;

02. IL REFERENDUM SUI TEMI SOPRA INDICATI POTRA' ESSERE RICHIESTO CON RICHIESTA MOTIVATA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI E/O DI DUE QUINTI DEI CITTADINI ELETTORI. L'AMMISSIONE DEL REFERENDUM E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE FISSERA' LA DATA DI SVOLGIMENTO PER TUTTI I REFERENDUM RICHIESTI ED AMMESSI NELL'ANNO.

03. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 64 CONSIGLIO COMUNALE DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI

01. AL FINE DI INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA DI TUTTE LE CATEGORIE SOCIALI E VALORIZZARE TUTTE LE ESPERIENZE, VIENE ISTITUITO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI.

02. ESSO E' COMPOSTO DA:

- A) DUE GIOVANI DAI 18 A 29 ANNI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA CITTADINI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA;
- B) DUE ANZIANI OLTRE I 60 ANNI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA I CITTADINI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA;
- C) DUE OPERAI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA I CITTADINI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA;
- D) UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
  - AGRICOLTORI;

- COMMERCianti;
  - ARTIGIANI;
  - LIBERI PROFESSIONISTI;
  - IMPRENDITORI; SCELTI SU TERNE PRESENTATE DALLE RISPETTIVE CATEGORIE E/O SCELTI FRA CITTADINI AVENTI I REQUISITI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA;
  - E) DUE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE NEI SETTORI SPORTIVI E SOCIALE, SCELTI SU TERNE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI STESSE;
  - F) SETTE EX CONSIGLIERI COMUNALI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO LIMITATO;
  - G) IL GIUDICE CONCILIATORE E IL VICE GIUDICE CONCILIATORE, IN CARICA, CON DIRITTO DI PAROLA SENZA DIRITTO DI VOTO;
  - H) IL DIFENSORE CIVICO CON DIRITTO DI PAROLA SENZA DIRITTO DI VOTO; NELLA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI SARA' ASSICURATA LA PRESENZA DELLE DONNE;
03. IL CONSIGLIO HA LA POSSIBILITA' DI:
- A) PROPORRE ALL'ATTENZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROBLEMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DELLA GIUNTA MEDESIMA;
  - B) DI CHIEDERE ALLA GIUNTA DI INSERIRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE PROPOSTE, AL MASSIMO UNA PER SEDUTA, PER MATERIE RELATIVE ALLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO. IL CONSIGLIO COMUNALE HA L'OBBLIGO DI DARE RISPOSTA AL MASSIMO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.
04. IL PRESIDENTE DI DETTO CONSIGLIO E' IL SINDACO O SUO DELEGATO. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI POTRANNO PARTECIPARE MEMBRI DELLA GIUNTA PER RELAZIONARE IN MERITO ALLE MATERIE LORO DELEGATE. I DELIBERATI PROPOSITIVI DI DETTO CONSIGLIO SONO PUBBLICI E VERBALIZZATI DAL PRESIDENTE O FUNZIONARIO DEL COMUNE, SU APPOSITO REGISTRO. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI DI LEGGE, COSI' COME PREVISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE.
05. AI COMPONENTI IL CONSIGLIO VANNO COMUNICATI GLI ATTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.
06. I MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI POTRANNO PRENDERE VISIONE, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DI TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 07 TERZO COMMA DELLA LEGGE 142/1990 .
07. IL FUNZIONAMENTO DI DETTI CONSIGLI SARA' DISCIPLINATO DALL' APPOSITO REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

#### CAPO 04 PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO

##### ART. 65 FINALITA'

- 01. IL COMUNE RICONOSCE E PROMUOVE IL PLURALISMO ASSOCIATIVO QUALE FONDAMENTALE ESPRESSIONE E FATTORE DI LIBERTA' , DI SOLIDARIETA', DI PROGRESSO CIVILE ED ECONOMICO.
- 02. NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE E DEI PRINCIPI STATUTARI, VALORIZZA IN PARTICOLARE LE FUNZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, DI SERVIZIO E DI INNOVAZIONE PERSEGUITA DALLE LIBERE ASSOCIAZIONI

COSTITUITE SENZA SCOPO DI LUCRO E CON FINALITA' SOCIALI, CULTURALI, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, SPORTIVE, RICREATIVE, TURISTICHE, AMBIENTALI E DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARTISTICO.

03. IL COMUNE DIFFONDE E VALORIZZA LE REALTA' ASSOCIATIVE DI OGNI ISPIRAZIONE IDEALE, CULTURALE, ETNICO O RELIGIOSA.

#### ART. 66 INIZIATIVE DEL COMUNE

01. IN RELAZIONE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE IL COMUNE FAVORISCE LE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE TRAMITE L'ASSISTENZA TECNICA E PROGETTUALE; LA COOPERAZIONE IN SERVIZI DI RILEVANZA COLLETTIVA O A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CITTADINI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI. IL SOSTEGNO A PROGETTI SPECIFICI DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE; LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI, IMPIANTI O ATTREZZATURE PUBBLICHE PER INIZIATIVE RIVOLTE ANCHE AI SOLI ASSOCIATI, CON CRITERI ATTI A GARANTIRNE LA FRUIZIONE DA PARTE DI OGNI ASSOCIAZIONE INTERESSATA.

#### ART. 67 - CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO

01. LA CONSULTA COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO PUO' ESPRIMERE PARERI IN ORDINE AGLI ATTI COMUNALI CHE INTERESSANO IN CAMPI DI INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI. LA CONSULTA PUO' ALTRESI' AVANZARE PROPOSTE ALLA GIUNTA.

02. IL COMUNE GARANTISCE AD OGNI ASSOCIAZIONE CHE NE FACCI A RICHIESTA L'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' COMUNALE RELATIVA AI SETTORI NEI QUALI OPERA L'ASSOCIAZIONISMO.

03. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE DI STUDIO E DI RICERCA SUI TEMI DELLA REALTA' ASSOCIATIVA, FAVORENDO LA PIU' LARGA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DEI DATI INFORMATIVI.

04. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUERA' LA COMPOSIZIONE E L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO.

#### TITOLO 07

##### L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

##### CAPO 01 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

##### ART. 68 DIREZIONE POLITICA E DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

01. AL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON IL RICONOSCIUTOGLI POTERE DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, COMPETONO LA FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DA REALIZZARE, NONCHE' LA EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI PER L'ATTUAZIONE E LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.

02. LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' INDICATA NEL COMMA PRECEDENTE COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SECONDO QUANTO STABILITO NEL PRESENTE TITOLO E NEI REGOLAMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E SULLA ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

03. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' INFORMATA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA, DELLA IMPARZIALITA' E DELLA DECONCENTRAZIONE, NONCHE' ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE.

ART. 69 AREE DI ATTIVITA'

01. PER ASSICURARE LA MAGGIORE FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DELL'ENTE SONO PREVISTE LE AREE DI ATTIVITA' CHE SARANNO INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEVE ASSICURARE FRA LE VARIE AREE DI ATTIVITA' LA MASSIMA MOBILITA' TRA FIGURE PROFESSIONALI E PROFILI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

03. A) ALLA GIUNTA, NEL RISPETTO DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, E PREVIA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO, SPETTA DI DELIBERARE L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, PERSONE DESTINATE ALLA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE LA GIUNTA PUO' ALTRESI' DELIBERARE FORME DI COLLABORAZIONE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

03. B) L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO PUO' RIGUARDARE ANCHE LA RESPONSABILITA' DI PIU' UFFICI O SERVIZI IN CAPO ALLA STESSA PERSONA.

03. C) LA RESPONSABILITA' DELLE AREE FUNZIONALI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONFERITA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI, CON INCARICO RINNOVABILE, A DIPENDENTI SCELTI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DOVRANNO TENER CONTO SIA DEL SERVIZIO SVOLTO, SIA DEI TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI, CONSEGUITI ANCHE ALL'ESTERNO, SIA DEI RISULTATI OTTENUTI IN EVENTUALI PRECEDENTI INCARICHI.

ART. 70 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO E DALL'ASSESSORE DELEGATO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE E/O PER LO SCOPO DI OTTIMIZZARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL COMUNE E, IN BASE ALLA DISCIPLINA DETTATA DAL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, COORDINA L'ATTIVITA' DEL PERSONALE;

B) IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE PREDISPONE I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI COORDINANDOLI IN PROGETTI DA AFFIDARE ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE E FORMULA PROPOSTE ALLA GIUNTA COMUNALE NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 06 ;

- C) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUZIONE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AL COMPIMENTO DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
- D) ESPRIME IL PARERE DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA;
- E) E' RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL' ARTT. 125 , COMMA ULTIMO, DEL R.D. 04 FEBBRAIO 1915 , N. 148 ;
- F) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- G) E' RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STESURA DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI;
- H) E' COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE E DECIDE LE MISURE DISCIPLINARI INFERIORI ALLA SOSPENSIONE; E, NEI CASI DI URGENZA ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; FORMULA PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, LICENZIAMENTO O EQUIPARATI DEL PERSONALE;
- I) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- L) ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI;
- M) CURA CHE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA SIA RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, INSERENDOLO NELLE RELATIVE DELIBERE;
- N) OGNI ALTRA COMPETENZA PREVISTA DALLE VIGENTI NORME E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 71 VICESEGRETARIO

- 01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICESEGRETARIO, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DI MAGGIOR LIVELLO FUNZIONALE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, IN RUOLO O CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
- 02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 03. LA NOMINA A VICESEGRETARIO RICHIEDE IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE O ESPERIENZA DI ALMENO CINQUE ANNI NEL RUOLO DI MAGGIOR RILIEVO FUNZIONALE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

#### ART. 72 RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEL PERSONALE

- 01. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE.
- 02. EGLI E' RESPONSABILE IN UNO CON I FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI E SERVIZI:
  - A) DELLA ATTIVITA' COMUNALE, DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE AD ESSI AFFIDATE E, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL

COMUNE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE;

B) DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

C) DEI PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

D) DELL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI UFFICIO E, IN MODO SPECIFICO, DELL'ORARIO DEL LAVORO E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI A1 CARICO DI LAVORO A CIASCUNO ASSEGNATO.

03. IN OGNI CASO PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

ART. 73 RINVIO ALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DETTANO LE NORME NECESSARIE PER DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, NONCHE' LE MODALITA' DEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI POSTI PREVIA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO SVOLGENTE MANSIONI CORRISPONDENTI AL POSTO OCCUPATO, ANCHE SE IN DIFETTO DEI PROFILI CULTURALI.

CAPO 02 ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 74 PARTECIPAZIONE AI SERVIZI

01. IL COMUNE PROMUOVE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CITTADINI LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CON SPECIALE RIFERIMENTO AI SETTORI DELLA SALUTE, DELLA ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, E FAVORISCE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE ALLA ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELLA COMUNITA' COMUNALE.

02. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, COORDINATI CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E GLI INTERVENTI DI ALTRI ENTI, PERSEGUONO LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA FAMIGLIA COME SISTEMA ORGANIZZATORE DI STATUS, RUOLI ED ETA' DIFFERENTI; IL CONTENIMENTO DEL DISAGIO E LA PROMOZIONE DI OGNI OPPORTUNITA' DI BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO; LA RICERCA DI NUOVE METE DI PROGETTUALITA' E DI SOLIDARIETA' SOCIALE PER LA PREDISPOSIZIONE ALLA COMPLESSITA' DEI CAMBIAMENTI.

03. IN TALE PROSPETTIVA IL COMUNE FAVORISCE IL PASSAGGIO DALL'ASSISTENZA ALL'AUTOPROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE, DETERMINA IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE RESPONSABILITA' PRIVATE E INCENTIVA FORME NUOVE DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE.

ART. 75 OBIETTIVI SPECIFICI

01. NEL QUADRO DELLE FINALITA' INDIVIDUATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, L'AZIONE DEL COMUNE DEVE ESSERE RIVOLTA AL PERSEGUIMENTO DEI

SEGUENTI OBIETTIVI SPECIFICI:

- A) ORGANIZZARE IL SISTEMA DEI SERVIZI, NELL' AMBITO DEI SINGOLI SETTORI E NEL COMPLESSO, SECONDO LA LOGICA DELLA PRODUTTIVITA' SOCIALE, DELL' EFFICACIA E DELL' EFFICIENZA;
- B) INCENTIVARE E PROMUOVERE UNA CONCRETA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE, I PRIVATI, LE ASSOCIAZIONI, LE ISTITUZIONI E I MOVIMENTI SPONTANEI CON UNA PROGRAMMAZIONE COMUNE, PER LA CRESCITA EQUILIBRATA DELLA COMUNITA' E LA VALORIZZAZIONE PIENA DELLE SUE POTENZIALITA';
- C) INDIVIDUARE LE POTENZIALITA' EMERGENTI ATTIVANDO NEI LORO CONFRONTI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER SVILUPPARE LE RISORSE SOCIALI, ASSECONDANDO NEL CONTEMPO LE DOMANDE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, E UNA NUOVA SENSIBILITA' NEI CONFRONTI DELLA NATURA E PER LE SUE POTENZIALITA';
- D) PROMUOVERE UNA NUOVA ETICA DI COMPORTAMENTI CHE ANTEPONGA ALL' INTERESSE DEI SINGOLI LA LOGICA DEL RISPETTO E DELLA SOLIDARIETA' IN MANIERA CHE I SERVIZI DIVENTINO SEMPRE PIU' DI USUFRUIZIONE COLLETTIVA.

ART. 76 - DESTINATARI DEI SERVIZI

- 01. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE HANNO DIRITTO DI FRUIRE DEI SERVIZI PUBBLICI.
- 02. AI CITTADINI AMMESSI AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLE PERSONE TENUTE AL LORO MANTENIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI IL COMUNE RICHIEDE, QUANDO LE CONDIZIONI LO CONSENTANO, IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DI QUANTO ESBORSATO.
- 03. DEVE COMUNQUE ESSERE GARANTITA AI CITTADINI SUINDICATI LA CONSERVAZIONE DI UNA QUOTA DEI REDDITI E DELLE PENSIONI CHE SIA TALE DA PERMETTERE LORO DI FARE FRONTE IN MODO ADEGUATO E DIGNITOSO ALLE ESIGENZE PERSONALI E FAMILIARI.

ART. 77 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

- 01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATE AI CRITERI E MODALITA' PREDETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE LA GIUNTA DEVE RIGOROSAMENTE RISPETTARE.
- 02. L' EFFETTIVA OSSERVANZA DEI FISSATI CRITERI E MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI DI INTERVENTO.

ART. 78 GESTIONE DEI SERVIZI

- 01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA', PRIVILEGIANDO LA FORMA DELLA CONCESSIONE A PRIVATI QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

02. IN OGNI ALTRO CASO, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE AZIENDE SPECIALI O ISTITUZIONI, IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA OPPURE CON AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI.

03. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, L'APPORTO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI. NELLE SOCIETA' PER AZIONI IL CAPITALE PUBBLICO DEVE ESSERE PREVALENTE.

04. IL REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DETERMINA LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI.

## TITOLO 08

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI

#### ART. 79 COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE, NEL PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA PROGRAMMAZIONE ED IL PIU' FUNZIONALE ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, COLLABORA CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI COMUNI E PROMUOVE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE.

#### ART. 80 FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA REGIONE:

A) AVANZA PROPOSTE ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA, PARTECIPANDOLE AI COMUNI INTERESSATI, IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE;

B) PARTECIPA A CONSORZI ED AZIENDE AI SENSI DELLE VIGENTI NORME FRA COMUNI E FRA COMUNI E PROVINCIA NONCHE' CON ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI E/O PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE;

C) STIPULA CONVENZIONI CON LA PROVINCIA PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

#### ART. 81 DIFENSORE CIVICO

01. SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE ESERCITA CON FUNZIONI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI.

02. VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA E SCELTO FRA I CITTADINI CHE ABBIANO GLI STESSI REQUISITI PER LA NOMINA A GIUDICE CONCILIATORE, OGGI VIGENTE. DECADE CON LA GIUNTA MUNICIPALE.

03. PER L'ESPLETAMENTO DELLA CARICA HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI CON OBBLIGO DEL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE DEI GARANTI E DELLE CATEGORIE SOCIALI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. PUO' PROPORRE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE DEI GARANTI E

DELLE CATEGORIE SOCIALI INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI ATTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI DIRITTI SOGGETTIVI E/O INTERESSI LEGITTIMI DI SINGOLI CITTADINI.

07. PUO' SOLLECITARE E OTTENERE, CON PARERE FAVOREVOLE DEL SINDACO, L'EVASIONE URGENTE DI SINGOLI ATTI NEI CONFRONTI DI SINGOLE PERSONE E/O ENTI CHE PRESENTINO BISOGNO URGENTI.

#### TITOLO 09

##### ART. 82 NORME TRANSITORIE E FINALI

01. ENTRO OTTO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE AD APPROVARE IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI.

02. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO APPROVA LE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED IL RELATIVO CONTRADDITTORIO; DAL TERMINE SUDDETTO RIMANGONO ESCLUSI I REGOLAMENTI PREVISTI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .